

14/06/2013



SCU_14_06_13_Orientamenti_applicativi

**Quali sono le modalità di pagamento delle ore eccedenti per attività complementari di educazione fisica?**

Si fa presente che ai sensi dell'art. 30 del CCNL 29/11/2007 le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti.

Esse consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, il loro compenso fa parte del trattamento accessorio della struttura retributiva, e rientra, ai sensi dell'art. 88, nell'indennità e compensi a carico del fondo d'istituto.

Pertanto ai sensi del comma 1 dell'art. 87 - **Attività complementari di educazione fisica** - le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF (piano dell'offerta formativa), il cui compenso, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10% (1/78 + 10%), prevista dall'art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfettario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica.

Per quanto concerne la IIS, ai sensi dell'art. 76, comma 3, del CCNL 24/07/2003, l'indennità integrativa speciale ha cessato di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è stata conglobata nella voce stipendio tabellare a decorrere dal 1.1.2003.